

**Il Tribunale di Napoli
III sezione civile**

*Reputato
5386/11*

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Fausta Como – Presidente
Luigia Stravino – Giudice
Ettore Pastore Alinante – giudice rel.
ha deliberato la seguente

ordinanza

nel procedimento iscritto al n. 3458/2011 RG e vertente

tra

snc AL.FA.RO. di Monaco Alberto, Fabio Colombo e Roberto Colombo, in persona dei l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Domenico Morelli 24 presso gli avv.ti Astolfo Di Amato, Francesca Paola Rinaldi e Raffaella Argenzio, dai quali è rappresentata e difesa come da procura a margine del ricorso introduttivo del procedimento cautelare

reclamante

e

spa UGF Assicurazioni, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Ugo Niutta 36 presso l'avv. Faustino Manfredonia, dal quale, unitamente all'avv. Filippo Maria Corbò, di Roma, è rappresentata e difesa come da procura a margine della comparsa di risposta nella prima fase del procedimento cautelare

reclamata

nonché

sas Elma di Eliana e Rosario Martinez, in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla Via Francesco Caracciolo 10

terza chiamata

Oggetto: Reclamo avverso diniego di provvedimento d'urgenza

Il Tribunale

Sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 16/3/2011, osserva quanto segue.

Handwritten mark

La snc Alfaro Assicurazioni, a partire dall'anno 2005, è stata agente della spa Aurora Assicurazioni, ora spa UGF Assicurazioni, con l'incarico di promuovere e concludere contratti per conto della suddetta compagnia nel territorio del Comune di Napoli. In data 8/11/2010 la UGF Assicurazioni, adducendo un andamento tecnico negativo complessivo dell'agenzia negli ultimi esercizi, è receduta dal contratto di agenzia ai sensi dell'art. 12 co. 2 punto 1 Accordo Nazionale Agenti ANA del 2003. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento cautelare, la Alfaro ha chiesto si dichiarasse che il recesso della UGF dell'8/11/2010 costituisce abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 L. 198/1998, e conseguentemente è nullo e/o inefficace, o in subordine costituisce abuso del diritto (di recesso); e per l'effetto che si ordinasse la sospensione cautelare del recesso, ordinando alla UGF Assicurazioni la prosecuzione del contratto stipulato con la ricorrente il 1°/7/2005, ed in ogni caso ordinando l'immediata cessazione delle operazioni di riconsegna dell'agenzia in corso; ha chiesto altresì che si ordinasse alla sas Elma, succeduta alla ricorrente nella gestione del portafoglio clienti della UGF nella città di Napoli, la cessazione della suddetta attività, inibendo inoltre la prosecuzione della gestione del portafoglio relativo alla base NATO di Napoli - Bagnoli. Il primo giudice, con ordinanza del 14 - 19/1/2011, ha rigettato il ricorso, rilevando che: a) a partire dalla entrata in vigore del DL 7/2007 convertito in L 40/2007 la Alfaro, originariamente agente in regime di esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio, ha avuto la possibilità di lavorare anche per altre compagnie assicurative, - e non avendo la Alfaro dimostrato che UGF Assicurazioni abbia posto in essere a suo danno limitazioni nel reperimento e nella sottoscrizione di nuovi incarichi con altre compagnie, non è possibile nel caso in questione l'applicazione estensiva o analogica dell'art. 9 L. 192/1998; b) l'abuso del diritto non è configurabile, poiché la UGF Assicurazioni ha motivato il recesso con un negativo andamento tecnico dell'agenzia negli ultimi anni d'esercizio, ed in corso di procedimento sono state dimostrate le performances negative della Alfaro, con riferimento al trend negativo dell'indicatore percentuale delle perdite di agenzia al netto delle spese di liquidazione, ed alla incidenza dei sinistri sulle polizze gestite dall'agenzia e raffrontate alla media della Provincia di Napoli; c) non è possibile apprestare una qualche forma di tutela reale in seguito alla risoluzione del rapporto di agenzia. La Alfaro propone reclamo, sottolineando come senz'altro l'art. 9 L. 192/1998 sia applicabile anche ai rapporti di agenzia; rilevando di aver sempre lavorato in esclusiva con la Aurora Assicurazioni poi UGF Assicurazioni, così come le due agenzie dalla fusione delle quali è sorta la Alfaro, per cui sia il pubblico dei consumatori che le altre compagnie hanno sempre identificato da oltre un decennio la Alfaro ed i suoi soci con la UGF, in modo "tale da non consentire alla AL.FA.RO. di ricollocarsi in breve tempo sul mercato in maniera efficiente e soddisfacente"; e sostenendo altresì che, nonostante l'entrata in vigore in corso di rapporto del DL 7/2007 "...è assolutamente impensabile che nell'attuale congiuntura del mercato, specie nell'Italia Meridionale, caratterizzato da un trend che vede le Compagnie recedere dai contratti in essere con le loro storiche agenzie, ipotizzare che una agenzia ormai identificata con un certo committente, come nel caso della AL.FA.RO., possa addirittura aprirsi a più di un committente." A riprova delle sue

affermazioni, la reclamante deposita articoli giornalistici aventi ad oggetto la "fuga" delle compagnie assicurative dal Mezzogiorno. Ora, si condivide la tesi per la quale l'art. 9 L 192/1998 è applicabile anche a rapporti diversi da quelli di subfornitura, ed anche ai rapporti di agenzia. Il primo comma di tale norma è il seguente: "È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti."; nell'ultimo periodo, l'avverbio "anche" va inteso nel senso che, tra i requisiti dell'abuso di dipendenza economica, vi è, per la parte che abbia subito l'abuso, la reale impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Ma la prova di tale reale mancanza di possibilità non è stata fornita dalla reclamante, non essendo sufficiente la circostanza che la Alfaro e le due agenzie dalla cui fusione è nata abbiano sempre lavorato in esclusiva con l'Aurora, poi Ugf, né che la stampa dia conto di una generalizzata "fuga" delle compagnie assicurative dal Mezzogiorno. Non è stato in alcun modo dimostrato che, in generale, sia impossibile, per un'agenzia che abbia lavorato in esclusiva con una compagnia assicurativa per molti anni, acquisire mandati da altre compagnie, o passare a lavorare con un'altra compagnia. In generale, la valutazione della situazione di dipendenza economica presuppone, una volta individuata l'alternativa, la determinazione del costo concorrenziale che il dipendente si dovrebbe trovare ad affrontare per poter utilizzare tale alternativa. Tale costo concorrenziale, in particolare, sarà pari all'entità complessiva dei costi di commutazione (di trasporto, di perdita di clientela, di riconversione dei macchinari, etc...), che l'impresa dipendente è destinata ad affrontare per rivolgersi ad un'impresa diversa da quella che si assume dominante. La dipendenza economica sussisterà, dunque, non solo qualora i costi dell'alternativa siano tali da mettere in gioco la sopravvivenza stessa dell'impresa, ma in ogni ipotesi in cui tali costi siano superiori a quelli ordinariamente sopportati dai concorrenti dell'impresa dipendente, e, quindi, l'alternativa possa essere perseguita solo a condizione di accettare uno svantaggio nella concorrenza. Nulla di tutto ciò è stato dimostrato dalla odierna reclamante, la quale si è limitata a dedurre che la situazione del mercato nello specifico settore e nella specifica area geografica sia tale, da rendere impossibile, per un'agenzia che abbia lavorato per anni in esclusiva, trovare lavoro con un'altra compagnia: in sostanza, nella zona di Napoli, per le agenzie assicurative il DL 7/2007 sulle agenzie plurimandatari non troverebbe applicazione. Ma questa è un'asserzione troppo generale per poter essere condivisa, in mancanza di dati statistici adeguati, e sulla base esclusivamente di notizie giornalistiche. Del resto, è la stessa Alfaro a riconoscere che la UGF non è "fuggita" dalla città di Napoli, ma ha trasferito il portafoglio della Alfaro ad un'altra agenzia, la sas Elma, a riprova del fatto che non si è creato un tale deserto nella presenza delle compagnie assicurative nella città di Napoli, da far presumere sic et simpliciter che per una qualunque agenzia non vi siano reali alternati vedi mercato, in caso di

cessazione del rapporto con la propria originaria mandante. Quindi, in ultima analisi, non è fondata la domanda della Alfaro basata sull'invocata applicazione dell'art. 9 L 192/1998, non essendo dimostrata la mancanza per la Alfaro, a seguito del recesso della UGF dal rapporto, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. La reclamante contesta poi la decisione del primo giudice, anche nella parte in cui non è stato ritenuto che la UGF abbia abusato del diritto di recesso riconosciute dall'ANA 2003. Secondo la reclamante, in sostanza, dall'audizione del Presidente dell'Isvap presso la X Commissione del Senato del 28/7/2010, si ricava che un andamento tecnico negativo caratterizza, sulla piazza di Napoli, tutto il mercato delle polizze RCA, a causa dell'elevato numero di frodi, fenomeno peraltro del tutto indipendente dalla condotta professionale delle agenzie, compresa la Alfaro. Pertanto, il recesso della UGF non potrebbe essere considerato conforme a buona fede, bensì abusivo. Trova applicazione il principio enunciato da Cass. 20106/2009: "Si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso (in applicazione di tale principio, è stata cassata la decisione di merito la quale aveva ritenuto insindacabile la decisione del concedente di recedere ad nutum dal contratto di concessione di vendita, sul presupposto che tale diritto gli era espressamente riconosciuto dal contratto)". Ma la Alfaro non ha in alcun modo dimostrato che il recesso della UGF sia stato motivato dal fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali la facoltà di recesso le è stata attribuita. La Alfaro non contesta il proprio andamento tecnico negativo (le perdite) nel settore Rca: ed anche se questa è una condizione generale di tutto il mercato sul quale opera la Alfaro, ciò non significa che la Ugf non possa tentare di migliorare la performance negativa, affidando il portafoglio ad un'altra agenzia. E tale discorso è valido, anche se nei rapporti assicurativi diversi dalla Rca il risultato della Alfaro era positivo. Resta poi il fatto che la Ugf ha documentato, ed il contenuto della documentazione è stato confermato dal sommario informatore sentito dal primo giudice, che l'andamento della Alfaro negli ultimi anni nel settore Rca è stato particolarmente negativo rispetto all'andamento medio del complesso delle agenzie operanti sul territorio, il che giustifica ampiamente il recesso operato dalla mandante. La conferma dei dati da parte del sommario informatore, in questa fase cautelare, è sufficiente a ritenerne l'attendibilità, anche di fronte alla contestazione degli stessi operata dalla Alfaro. E, si ripete, manca del tutto la prova che il recesso nel caso in questione abbia avuto motivazioni discriminatorie per la Alfaro, rispetto alle altre agenzie. Anche tale motivo di reclamo deve dunque essere rigettato.


Sussistono giusti motivi per compensare le spese anche di questa fase di reclamo, considerata l'opinabilità delle questioni trattate.

PQM

Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, riunito in camera di consiglio, rigetta il reclamo e compensa le spese anche di questa fase di reclamo
Così deciso in Napoli in data 16/3/2011

Il Presidente

Il giudice rel.



TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi 28 MAR. 2011

IL CANCELLIERE



Fa
30/

5/4/11
Bitt. Prod.
Per il suo avv. Confucini
